

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6691 R2	29 aprile 2013	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale bonifiche fondiarie sull'iniziativa parlamentare 7 novembre 2011 presentata nella forma generica da Stefano Fraschina e cofirmatari per il Gruppo della Lega dei Ticinesi per la modifica delle regolamentazioni concernenti la raccolta di funghi e bacche (“Raccolta funghi e bacche: a tutela del sottobosco e dell’ecosistema; due giorni di pausa settimanali”)

(v. messaggio 3 ottobre 2012 n. 6691)

1. INTRODUZIONE

La raccolta di funghi e bacche sul nostro territorio è una tematica, un esercizio ed una passione molto praticata, che annualmente impegna un gran numero di appassionati anche provenienti dalla vicina Italia. Fino al 2005 il tutto sottostava al Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi.

Il 30 maggio 2005, il Gran Consiglio, a seguito di una chiara volontà politica, approvava la legge specifica concernente la raccolta di funghi, la quale prevedeva:

- limite giornaliero di raccolta di 3 kg per persona
- divieto di raccolta dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione)
- divieto di raccolta dalle 20.00 alle 07.00 (divieto notturno)

Per quanto riguarda la raccolta di bacche, restava in vigore il Regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi.

A seguito dell’anticipo dell’apertura del periodo destinato alla caccia alta al 1° settembre, in data 16 ottobre 2006, è stata inoltrata un’iniziativa parlamentare per anticipare i giorni di protezione, spostandoli dal 7 - 13 settembre al 1 - 7 settembre. Dopo molteplici discussioni ed un’ulteriore iniziativa parlamentare inoltrata in data 18 febbraio 2008, che chiedeva di rivedere la regolamentazione in vigore, il Gran Consiglio, il 17 marzo 2009, decideva di abolire completamente i giorni di protezione.

Va sottolineato il fatto che, tale decisione, fu presa in quanto non si giustificava una concorrenza tra cacciatori e cercatori di funghi esercitando nello stesso periodo le loro attività.

2. SCOPI E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa in oggetto, al contrario del superficiale periodo di protezione unicamente previsto agli inizi del mese di settembre (poi revocato), ha quale scopo la tutela del territorio, dell’ecosistema, di delicati biotopi, della flora e della fauna che vive nei boschi del Cantone Ticino. Un patrimonio di tutti, di inestimabile valore, che purtroppo spesso,

durante il periodo in cui, in numero molto elevato, i cercatori di funghi e bacche si riversano nei nostri boschi, subisce una pressione notevole. Inutile negare che il flusso proveniente dalla vicina Italia raggiunge picchi che vanno sinceramente oltre la sostenibilità e spesso si registrano comportamenti palesemente irrispettosi e irrispettosi della natura e del paesaggio. Riteniamo, a medio e a lungo termine, questo modo di agire certamente dannoso. A nostro modo di vedere, contestualizzando e sintetizzando il testo dell'iniziativa in oggetto, ne scaturisce l'intenzione di dare un segnale importante e rispettoso a beneficio di un patrimonio tanto importante che la goliardia, la golosità, la prepotenza e spesso e volentieri la maleducazione e la superficialità non possono permettersi di intaccare senza che nessuna tenti di porvi rimedio.

Non va dimenticato inoltre che per raggiungere l'obiettivo promosso in parte anche da questa iniziativa il Consiglio di Stato ha più volte ribadito in passato che sarebbe più efficace introdurre un periodo di divieto di raccolta esteso su più giorni piuttosto che molti periodi brevi (una settimana oppure dieci giorni al mese e non giorni settimanali). Questa proposta è per altro raccomandata anche dalla Commissione svizzera per la conservazione dei funghi (CSSC). Aspetto che non ha mai ottenuto particolare riguardo dal Legislativo cantonale. Con questa iniziativa si vuole pertanto compiere un timido primo passo nella giusta direzione.

3. DIBATTITO IN SEDE COMMISSIONALE

Nel dibattito scaturito in sede commissionale, sono subito scaturite posizioni divergenti sulla proponibilità di imporre due giorni settimanali di pausa. In pratica, secondo i relatori di maggioranza, tutto ciò sembrerebbe inutile, ed in ogni caso la popolazione si vedrebbe imposta un'ulteriore limitazione. Noi restiamo dell'opinione che, l'iniziativa in oggetto non vuole, di principio imporre divieti ed inutili limitazioni, ma con un concetto rispettoso e protettivo del patrimonio naturale di questo Cantone, darebbe un po' di respiro al bosco e di conseguenza, alla flora ed alla fauna che lo abitano.

Durante una seduta commissionale, abbiamo ascoltato il parere della Signora Phil. Il Neria Römer, responsabile del settore micologia del Museo cantonale di storia naturale di Lugano. Se da un lato, il metodo di raccolta dei funghi (torsione, strappo e taglio), non influisce sulla ricchezza della specie, dall'altro, come confermato dalla Signora Römer, il continuo e perdurante calpestio del terreno, rovina le ife nel sottosuolo e lo sviluppo dei funghi stessi viene quantomeno frenato. In conclusione, si vedrebbe positivamente un periodo di pausa più lungo (8 – 10 giorni al mese), ma in considerazione delle "resistenze" emerse, abbiamo optato per una soluzione più "soft", che ad ogni buon conto, sull'arco di un mese, ridurrebbe un attimino la pressione degli appassionati, nei boschi del Cantone Ticino.

Va sottolineato il fatto che, come descritto nella seguente tabella, molti altri Cantoni svizzeri stabiliscono regolamentazioni decisamente più mirate e restrittive di quelle attualmente in vigore nel nostro Cantone, si va dal divieto di raccolte organizzate al divieto di raccolte a scopo lucrativo, inoltre in ben sette Cantoni (Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Lucerna, Obvaldo e Zurigo), oltre al Liechtenstein, vengono imposti diversificati periodi di "pausa".

Ribadiamo il concetto che, a differenza di quanto accadeva nel Canton Ticino, queste limitazioni vengono decise con il chiaro scopo di limitare la pressione sul territorio a tutela dell'intero ecosistema: è proprio l'obiettivo che si propone la nostra iniziativa. Abbiamo inoltre proposto, durante l'ultima seduta commissionale, un'ulteriore audizione per completezza d'informazione (si pensava al responsabile per quanto riguarda il Canton Grigioni ed un funzionario del Dipartimento del Territorio del nostro Cantone), ma a

maggioranza la proposta è stata respinta. A queste condizioni, abbiamo deciso di stilare un rapporto di minoranza che chiarisca definitivamente gli scopi e gli obiettivi che si prefigge l'iniziativa in oggetto.

Prescrizioni per la raccolta dei funghi in Svizzera e nel Liechtenstein

I Cantoni non elencati nella tabella sottostante non hanno emanato fino ad oggi disposizioni concernenti la raccolta dei funghi.

In tutti i Cantoni vale come norma di base l'articolo 19 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, che stabilisce che la raccolta a scopi lucrativi richiede un permesso cantonale e può essere limitata o vietata secondo diversi criteri.

	CANTONE (*anno di entrata in vigore/anno dell'ultima modifica)	Limitazioni di peso (max. kg/persona e giorno) - periodo di divieto & altre disposizioni
	Argovia	Divieto di raccolte organizzate. Raccolte a scopi lucrativi richiedono permessi speciali che tengono conto del grado di minaccia delle specie.
	Appenzello Interno (*1979/1990)	2 kg Raccogliere solo esemplari pienamente sviluppati, con precauzione e con le mani.
	Appenzello Esterno (*1979/1990)	Raccogliere solo esemplari pienamente sviluppati, con precauzione e con le mani. Appenzello esterno (AR) Ad eccezione delle escursioni a scopo educativi, le raccolte in gruppo o a fini commerciali sono vietate.
	Berna (*1976/1994)	2 kg 1.-7. di ogni mese vietata la raccolta In alcune zone naturali protette è vietata la raccolta di funghi.
	Basilea Campagna	Nessuna disposizione particolare. Comune di Allschwil con particolari limitazioni.
	Basilea Città	Nessuna disposizione particolare.
	Friburgo	2 kg 1.-7. di ogni mese dalle 20.00 alle 07.00 Distruzione intenzionale e raccolta di funghi non commestibili è vietata.
	Ginevra	2 kg - Nessuna disposizione particolare.
	Glarona (*1983)	2 kg 1.-10. di ogni mese Raccolte organizzate vietate, ad eccezione delle escursioni a scopo educativo, organizzate da Società micologiche o da scuole.
	Grigioni (*1975/1996)	2 kg 1.-10. di ogni mese dalle 20.00 alle 08.00 Raccolte organizzate vietate, ad eccezione delle escursioni a scopo educativo, organizzate da Società micologiche o da scuole.
	Giura	2 kg Raccogliere con cura. Raccolte organizzate vietate.
	Lucerna (*1977/1997)	2 kg; massimo 1/2 kg di cantarelli o spugnole 1.-7. di ogni mese divieto di raccolta Raccolte organizzate e raccolte a scopo lucrativo vietate. Raccogliere solo esemplari adulti. Distruzione intenzionale vietata.

	Neuchâtel	Nessuna disposizione particolare.
	Nidvaldo	1 kg Raccolte organizzate vietate. Raccolte a scopi lucrativi richiedono permessi speciali
	Obvaldo (*1972)	2 kg; 1/2 kg per Spugnole 1.-7. di ogni mese Raccolte organizzate e a scopo lucrativo vietate. Vietata la raccolta nelle riserve fungine.
	San Gallo	Regolamentazione differenziata da Comune a Comune.
	Sciaffusa (*1983)	Per i comuni di Buchberg e Rüdlingen come per il Canton ZH, per gli altri comuni nessuna limitazione.
	Soletta (*1998/2009)	
	Svitto (*1977)	2 kg; 1 kg per Spugnole Raccolta permessa solo nelle ore diurne. Raccolte organizzate vietate. Raccogliere solo con le mani, e solo specie conosciute. Raccolta vietata nelle zone di protezione.
	Turgovia (*1994)	1 kg Possono essere raccolti solo i funghi che figurano nella lista ufficiale, così come l'Armillaria, la Clitocybe nebularis e i funghi parassiti che nuociono al bosco.
	Ticino (*2001/2009)	3 kg Dalle 20.00 alle 7.00 Vietato distruggere i funghi che non si raccolgono.
	Uri (*1993/1995)	3 kg; massimo 2 kg Gallinacci e 1/2 kg Spugnole. Le raccolte in gruppo o a fini commerciali sono vietate. Raccogliere solamente funghi pienamente sviluppati, con precauzione e senza utensili. La raccolta delle Spugnole prima del 1. aprile è vietata. Le raccolte organizzate sono vietate.
	Vaud	Limitatamente al consumo familiare. Le raccolte a fini commerciali sono sottoposte all'autorizzazione del prefettorato. Oltre 60 specie rare o minacciate di estinzione sono vietate.
	Vallese	Nessuna disposizione particolare.
	Zugo	Nessuna disposizione particolare.
	Zurigo (*1983)	1 kg dal 1.-10 di ogni mese Distruzione volontaria dei funghi vietata. Il Chiodino è escluso dalle leggi di protezione.
	Liechtenstein	2kg, 1kg per Porcini, Gallinacci e Spugnole 1. - 10. di ogni mese dalle 20.00 alle 0800. Le raccolte organizzate sono vietate.

4. CONCLUSIONI

Siamo convinti di poter dare un segnale significativo a tutela del nostro territorio e di tutte le specie vegetali ed animali che lo abitano. Considerando soprattutto la forte pressione

proveniente dalla vicina Italia, crediamo sia giunto il momento di inserire le modifiche da noi proposte nella legge che regola l'esercizio della raccolta di funghi e bacche nel Canton Ticino.

Non è certo nostra intenzione imporre sconsiderati divieti, si tratta, in modo lungimirante e con una concezione che possa tutelare un patrimonio di tutti noi, di concedere importanti e brevi periodi di pausa all'intero ecosistema.



In considerazione di quanto esposto invitiamo il Parlamento ad accogliere l'iniziativa in oggetto, sostenendo il rapporto di minoranza.

Per la minoranza della Commissione speciale bonifiche fondiari:

Stefano Frascina e Cleto Ferrari, relatori
Minotti